

La presente proposta di legge è finalizzata a introdurre nella Costituzione i principi della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Secondo una ormai classica definizione, lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.

Con questa proposta, si vuole portare all'attenzione di tutti la questione delle prossime generazioni e dell'Italia che vogliamo lasciare ai nostri figli, inserendo nella Carta costituzionale i presupposti per un vero e proprio patto generazionale, basato sulla tutela dell'ambiente e sullo sviluppo sostenibile.

Non è semplice affrontare il tema della Costituzione italiana e i suoi progetti di riforma nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, perché nella nostra Costituzione del 1948 non c'è nessun riferimento esplicito, tra i principi fondamentali, alla tutela dell'ambiente e/o allo sviluppo sostenibile mentre quasi tutte le Costituzioni moderne, o riformate, contemplano l'ambiente e lo sviluppo sostenibile tra i principi generali dell'ordinamento.

Il rapporto tra Costituzione economica e sviluppo sostenibile rappresenta una nuova frontiera e per questo intravediamo la necessità che, in una eventuale rivisitazione normativa della Costituzione, il riconoscimento costituzionale dello sviluppo sostenibile sia necessario per dare nuova forza all'etica ambientale, economica e sociale.

- Il "diritto all'ambiente" è tutelato in modo esplicito all'interno di numerose direttive comunitarie, della nuova Carta costituzionale europea e della maggior parte delle Costituzioni degli Stati aderenti all'Unione.
- La nostra Costituzione invece non definisce il concetto di bene ambientale, né tanto meno contiene alcun riferimento diretto a situazioni legate al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della persona e della collettività alla salubrità dell'ambiente.
- la Costituzione del 1948 (epoca in cui non esisteva ancora una cultura, ma forse neppure una consapevolezza, delle problematiche relative all'inquinamento e alla protezione della natura e delle matrici ambientali, se non per il profitto marginale dei Parchi nazionali) nulla avrebbe potuto dire in ordine alla tutela dell'ambiente nell'accezione attuale del concetto.

L'assenza di un esplicito riconoscimento del "diritto all'ambiente" quale principio fondamentale del nostro ordinamento ci spinge quindi a considerare l'opportunità di una revisione dell'articolo 2 e 9 della nostra Costituzione che ad oggi, come noto, si limita a sancire la "tutela del paesaggio e dei beni culturali".

In altri termini, come osservato dal prof. Fabio Merusi "l'inserimento della norma fra i principi fondamentali della Costituzione deve essere considerata oggi particolarmente felice, sia per il significato rafforzativo delle argomentazioni di merito che assume la recezione di un determinato valore fra i principi fondamentali dell'ordinamento, sia per le implicazioni giuridiche che da tale collocazione è possibile trarre.

Il valore della sostenibilità rappresenta uno dei pilastri della nuova Costituzione per l'Europa; il Trattato che adotta la Costituzione europea, già nel Preambolo, richiama la necessità del "rispetto dei diritti di ciascuno nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della Terra".

Al pari di altri importanti paesi dell'Unione, la Francia in primis, ma anche la Spagna, la Germania, il Portogallo, la Polonia e così altri, riteniamo che sia maturo il tempo in cui anche l'Italia recepisca il principio dello sviluppo sostenibile, il cui significato va ricercato nell'intrinseca ricerca della compatibilità tra sviluppo economico e tutela dell'ambiente e della salute umana.

Come afferma anche dal prof. Vincenzo Pepe pres. Di Fare Ambiente, così come in Europa lo sviluppo sostenibile è divenuto definitivamente parametro di garanzia delle politiche di tutela ambientale, allo stesso modo il suo inserimento nella nostra Carta costituzionale può essere raffigurato come parametro di bilanciamento, indissolubilmente connesso al valore ambiente, e quindi di garanzia di valori costituzionali in conflitto...

- ad esempio i due principali riferimenti costituzionali concernenti la tutela della salute da un lato e la tutela del paesaggio dall'altro hanno di fatto consentito alla giurisprudenza costituzionale di ancorare alla Costituzione la rilevanza giuridica dell'ambiente. Tuttavia, non sempre hanno consentito di ricostruire la rilevanza giuridica dell'ambiente in maniera differenziata rispetto agli interessi in gioco....
- è proprio l'assenza di una norma costituzionale di principio a disorientare chi oggi si accinge all'affronto dei temi ambientali, specie dopo la riforma costituzionale del Titolo V parte II che ha introdotto rilevanti innovazioni destinate ad incidere direttamente sul diritto dell'ambiente. Stato e Regioni, ai sensi del comma prima dell'art. 117 esercitano la potestà legislative nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, pertanto le nuove regole del riparto di competenza vanno oggi ricercate nel rispetto della Costituzione.

Nella Giurisprudenza della Corte Costituzionale successiva alla riforma del Titolo V si rileva una configurazione dell'ambiente innanzitutto come "valore trasversale"

- Lo sviluppo sostenibile rappresenta la chiave di lettura dell'intera Costituzione economica.
- La sostenibilità è un valore etico-culturale che deve informare e orientare le dinamiche economiche e sociali sostanziando il principio di "moralità economica e sociale".
- La sostenibilità come nuova etica economica e sociale deve rappresentare lo stile di vita non solo della persona umana ma delle collettività locali, nazionali e internazionali.

Il valore dei valori, in un'ipotetica gerarchia, è il valore sovraordinato proprio per la sua valenza generalista in quanto segna non solo il grado del vivere civile ma il diritto di quelli che verranno dopo di noi, ovvero le generazioni future.

In questo senso si inquadra la proposta di integrazione dell'articolo 2 della Costituzione nella direzione di esplicitare l'estensione di diritti e doveri fondamentali anche alle generazioni future. L'assenza di un esplicito riconoscimento del «diritto all'ambiente» quale principio fondamentale del nostro ordinamento ci induce a considerare anche l'opportunità di una revisione dell'articolo 9 della Costituzione, che oggi si limita alla «tutela del paesaggio e dei beni culturali». Si propongono inoltre alcune integrazioni agli articoli 41 e 44, stabilendo che l'iniziativa economica si debba svolgere in modo da non recare danno all'ambiente e possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e di sviluppo sostenibile. Il principio di sostenibilità viene poi applicato anche allo sfruttamento del suolo.

La presenza dei concetti di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile nella Costituzione rafforzerebbe tutta la produzione normativa successiva, sottraendo il Legislatore alla tentazione di ricercare soluzioni e consenso con interventi a impatto immediato, ma con ricadute negative nel medio-lungo termine.

È necessario che la legge fondamentale vincoli il Legislatore in modo che la produzione normativa tenga conto degli effetti che le diverse scelte possono avere per le generazioni future.